

REGOLAMENTO (CEE) N. 806/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°7.1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 giugno 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	55,13
ex 10.01	Frumento duro	57,33
10.02	Segala	46,43
10.03	Orzo	41,75
10.04	Avena	33,66
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,98 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	41,98
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	39,05
ex 10.07 B	Sorgo e durra	41,64
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	78,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	78,45
ex 11.01 C	Farine di segala	77,43
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	97,71
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	83,67

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 807/68 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 8.